

- condannare il Fallimento xxxxxxxxxxxx S.r.l., in persona del curatore dott. Francesco Roman, alla restituzione della somma di € 16.860,00 per le causali di cui alla narrativa che precede oltre agli interessi legali dal dovuto dal saldo nonché alla restituzione della cauzione per € 3.000,00 versata in occasione della stipula del contratto di locazione per cui è causa alla luce dell'inutilizzabilità dell'immobile concesso in locazione per tutte le ragioni che precedono;

- revocare, infine, il decreto ingiuntivo opposto e mandare assolto l'opponente da ogni e qualsiasi domanda e richiesta promossa dal ricorrente. Col favore di spese e competenze di causa. quanto all'opposta conclude come da conclusioni formulate nella memoria del 18.01.2019 richiamati in udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e e che qui si ritrascrivono

„Piaccia all'On. Tribunale respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa

IN VIA PRELIMINARE Ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dall'opponente nei confronti del Fallimento xxxxxxxxxxxx srl in quanto soggette al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della Legge Fallimentare e alla competenza del Tribunale fallimentare.

NEL MERITO Rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'opponente nei confronti del Fallimento xxxxxx srl e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 197/2017 emesso dal Tribunale di Verbania in data 11/4/2018. Condannare l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone alle prove per testi richieste dall'opponente e si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi : “Vero che in data 8/11/2017, su richiesta del dott. Francesco Roman, mi sono recato presso l'immobile di proprietà della xxxxxxxxxxxx sito in xxxxxxxxxxxx ed ho verificato che la caldaia non presentava difetti di funzionamento.” “Vero che in data 9/11/2017, all'esito del sopralluogo, ho inviato al dr. Francesco Roman la email che mi viene rammostrata” (doc. n. 5 del fallimento opposto).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).

A seguito di ricorso promosso da Fallimento xxxxxxxxxxxx srl con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (cod. fiscale: xxxxxxx), in persona del Curatore dr. Francesco Roman il Tribunale di Verbania emetteva in data 11.04.2018, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n° 197/2018 D.I. – n° 572/2018 R.G., notificato in data in data 09.05.2018 in uno con l'atto di precetto 24.04.2018 con il quale veniva intimato alla signora xxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - cf : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di pagare immediatamente al Fallimento xxxxxx srl, in persona del Curatore,: - la somma di € 6100,00 oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento ingiuntivo, liquidate in € 700,00 per compenso, in € 145,50 per esborsi, oltre 15% di spese forfetizzate oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrendo, per omesso pagamento dal mese di dicembre del 2017, e per i mesi di gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018 ed aprile 2018 del canone di locazione pattuito in contratto di locazione stipulato in data xxxxxxxx dalla società xxxxxx srl “in bonis” a favore della ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ed avente ad oggetto la locazione uso ufficio dell'immobile sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx censito nel Catasto Fabbricati al foglio xx, mapp. xx sub. xx,

Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., notificato in data 29/6/2018, la signora xxxxxxxxxxxx ha proposto opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale di sospendere la già concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e pronunciare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo, in vai principale di accertare e dichiarare l'inadempimento del Fallimento xxxxxxx S.r.l. alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione xxxxxxxxxxxx e per l'effetto pronunciare la risoluzione del ridetto contratto di



locazione a mente dell'art. 1578 cod. civ. , di condannare il Fallimento xxxxxxxxx S.r.l., in persona del curatore dott. Francesco Roman, alla restituzione della somma di € 16.860,00 per le causali di cui alla narrativa oltre agli interessi legali dal dovuto dal saldo nonché alla restituzione della cauzione per € 3.000,00 versata in occasione della stipula del contratto di locazione per cui è causa alla luce dell'inutilizzabilità dell'immobile concesso in locazione e revocare il decreto ingiuntivo.

Assumeva parte opponente di aver volontariamente sospeso il pagamento del canone locatizio, e quindi in virtù del disposto di cui all'art. 1460 c.c, alla luce dell'inadempimento contrattuale perpetrato dal locatore, contestato in più occasioni dalla conduttrice, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi nascenti dall'art. 1576 e 1578 cod. civ. a causa delle carenze strutturali sia nell'impianto elettrico che in quello di riscaldamento e produzione di acqua calda, il primo per mancanza dei cavi per il trasporto dell'energia elettrica all'interno dei muri mentre il secondo non funzionante a causa dei gravi vizi che affliggono la caldaia.

Per tali motivi richiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato "inter partes" con conseguente condanna del fallimento alla restituzione dei 4/5 dei canoni corrisposti a partire dall'inizio del rapporto locativo, pari ad € 16.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; nonché al pagamento della somma di Euro 860,00 pari all'esborso sostenuto "per la posa dei cavi elettrici all'interno dei muri dell'immobile" e alla restituzione della cauzione per € 3.000,00.

In data 15 luglio 2018 il Fallimento xxxxxxxxxxxx srl si costituiva ritualmente in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande proposte dall'opponente nei confronti del Fallimento xxxxxxxxxxxx srl in quanto soggette al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della Legge Fallimentare e alla competenza del Tribunale fallimentare, e chiedendo comunque nel merito il rigetto le domande proposte dall'opponente nei confronti del Fallimento xxxxxxxxx srl e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. n. 197/2017 emesso dal Tribunale di Verbania in data 11/4/2018.

Alla prima udienza del 4 settembre 2018, le parti insistevano sulle reciproche posizioni e parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà. A scioglimento della riserva assunta il Tribunale anche alla luce dell'improcedibilità sollevata dall'opposto e ritenute comunque le domande svolte in istruttoria inammissibili e comunque irrilevanti rinviava la causa all'udienza di discussione per la pronuncia di sentenza.

Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa.

Tra le parti è in essere contratto di locazione stipulato in data xxxxx con il quale la società xxxxx srl "in bonis" concedeva in locazione per uso ufficio alla ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l'immobile sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx censito nel Catasto Fabbricati al foglio xx, mapp. xx sub. xx, al canone di locazione pattuito, per i primi due anni del rapporto locativo (cioè dal dall'1/5/2016 al 30/4/2018), nella misura di Euro 12.000 annui oltre Iva, da corrisondersi in rate mensili anticipate di Euro 1000,00. A seguito del mancato integrale pagamento del canone dal mese di dicembre del 2017 sino ad aprile 2018 e della morosità maturata per Euro 6100,00 iva compresa, risultata inutile anche la diffida inviata dal Curatore in data 20/2/2018 il Fallimento xxxxxxxxx srl chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verbania l'emissione di decreto ingiuntivo n. 197/2017 dell'11/4/2018 r.g. n. 572/2018, notificato in data 9/5/2018 a carico della conduttrice.

In sede di opposizione la signora xxxxxxx, titolare della ditta individuale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarava di aver volontariamente sospeso il pagamento del canone locatizio alla fine dell'anno 2017 alla luce dell'inadempimento contrattuale perpetrato dal locatore, contestato in più occasioni



dalla conduttrice, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi nascenti dall'art. 1576 e 1578 cod. civ. a causa delle carenze strutturali sia nell'impianto elettrico che in quello di riscaldamento e produzione di acqua calda, avvalendosi quindi dell'eccezione di inadempimento e per tale motivo chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore e per l'effetto pronunciare al risoluzione condannando il locatore medesimo alla restituzione di €.16.860,00, pari alla quota del canone pagato in passato, oltre alla restituzione della cauzione.

Preliminarmente occorre esaminare quindi le domande di accertamento dell'inadempimento finalizzate alla pronuncia di risoluzione e condanna di pagamento avanzate dall'opponente nei confronti del fallimento per poi giustificare la richiesta di revoca del decreto.

Come noto il Tribunale Fallimentare ha competenza funzionale ed inderogabile ex art. 24 L Fallimentare, per tutte le azioni derivanti dal fallimento, mentre il giudice ordinario ha parimenti competenza funzionale inderogabile per l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Conformemente si ritiene che debbano essere incluse nel novero delle azioni attribuite alla competenza funzionale ed inderogabile del tribunale fallimentare non solo le azioni dirette ad ottenere una condanna del fallito ad un dare o ad un fare o comunque una sentenza incidente sul patrimonio del fallito, su cui devono soddisfarsi i creditori in concorso, ma anche quegli accertamenti finalizzati ad una tale condanna, come p.es. le azioni di annullamento o di simulazione volte alle condanne restitutorie ovvero le azioni di risoluzione finalizzate alla domanda di restituzione e di risarcimento del danno; quindi in tutti questi casi la domanda deve essere proposta dinanzi al Tribunale fallimentare ex art. 24 l.f. (cfr. Cass. 25868/2011: "Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto ... finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita")

Come correttamente rilevato dal convenuto opposto e sostenuto dall'indirizzo conforme della Suprema Corte " Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria". (Cass. civ. Sez. I Ord., 30/11/2017, n. 28833 (rv. 646339-01; Conformi : Cass. civ. Sez. I, 10/08/2017, n. 19924; Cass. civ. Sez. I Sent., 21/12/2015, n. 25674).

Unico caso in cui potrebbe rimanere la competenza del tribunale ordinario e non sarebbe invece operante il regime speciale per l'accertamento del passivo è quello relativo alla mera eccezione riconvenzionale di compensazione, ossia di eccezione diretta esclusivamente a paralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto totale o parziale della domanda (cfr. Cass. 14418/2013: "Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione -diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui 'petitum' riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione- è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale"; Cass. 64/2012; Cass. 15562/2011; Cass. 8053/2009; Cass. 287/2009; Cass. 18223/2002); pertanto, se l'accertamento del controcredito viene richiesto non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del soggetto poi fallito, non apparirebbe necessario -secondo detto orientamento- alcun tipo di accertamento in sede



concorsuale.

Nel caso in esame tuttavia, non viene sollevata alcuna eccezione in tal senso ed è chiaro l'intento restitutorio e di condanna voluto dall'opponente.

Premesso quanto sopra quindi deve dichiararsi inammissibile la domanda di accertamento dell'inadempimento finalizzata alla pronuncia di risoluzione radicata successivamente al fallimento e conseguente richiesta restitutoria di condanna avanzata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) per l'importo di €16.860,00 corrispondenti alla quota dei 4/5 dei canoni versati dall'inizio della locazione nonché delle spese di riparazione.

Parimenti deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di restituzione della cauzione anch'essa eventualmente da formulare nelle forme dell'ammissione al passivo e comunque nel merito non proponibile sino alla cessazione del rapporto.

Esclusa l'ammissibilità della domanda svolta dal convenuto in via principale veniamo all'analisi della fondatezza del merito della pretesa azionata in decreto contestata comunque da controparte in virtù dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Il decreto ingiuntivo infatti è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato di talchè instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002), diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ricordato che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore (ovvero l'opposto) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015).

Nel caso in esame il fallimento convenuto opposto ha provato la fonte negoziale del proprio credito (il contratto ancora in essere) e anche l'inadempimento quale mancato integrale pagamento del canone.

La conduttrice opponente (convenuta in senso sostanziale) ha pacificamente ammesso dal canto suo di aver sospeso il pagamento del canone per 5 mesi adducendo il presunto inadempimento della proprietà per i vizi del bene, segnatamente dell'impianto elettrico e dell'impianto di riscaldamento e quindi avvalendosi del disposto di cui all'art. 1460 cod. civ. inadimplenti non est adimplendum attesa la presunta l'impossibilità di godere dell'immobile locato.

A tal proposito ha prodotto le fatture delle spese sostenute per € 860,00 per l'impianto elettrico (fatture della xxxxxxxxxxxxxxxx (doc. 6 e 7 di controparte) nonché certificazione di intervento alla caldaia effettuato il 13 dicembre 2017 nel quale si legge che il tecnico all'arrivo trovava la caldaia spenta, si occupava dello smontaggio e rimontaggio ed a seguito di tali operazioni rilevava che la caldaia poteva ripartire ma si bloccava al raggiungimento della temperatura „nominale“. Il tecnico concludeva quindi assumendo la possibile imputabilità dell'anomalia al pannello di accensione da sostituire così come la pompa ed affermando che l'apparecchio era obsoleto. Il tecnico specificava tuttavia anche che „in attesa di tali interventi l'impianto poteva funzionare,, ed ancora consigliava



in attesa delle sostituzioni di effettuare la manutenzione ordinaria ed l'analisi fumi. (allegato 4 opponente)

Nel caso in esame tra gli obblighi del conduttore sub art. 7 del contratto di locazione rientrava il controllo della caldaia. Invero il tecnico intervenuto nel dicembre 2017 sollecitava la manutenzione dell'apparecchio.

Lo stesso inoltre pur rilevando che l'apparecchio era obsoleto evidenziava tuttavia come lo stesso potesse funzionare.

Alla stessa conclusione giungeva il tecnico incaricato dal fallimento – xxxxxxxxxxxxxxxx (doc. 5) che parimenti concludeva affermando che l'impianto era funzionante anche se ne consigliava la sostituzione.

In giudizio parte opponente inoltre non ha però prodotto documentazione alcuna inerente la manutenzione dell'apparecchio ordinaria che avrebbe dovuto risalire anche all'anno prima essendo la locazione iniziata nell'aprile 2016 ed essendo parte conduttrice stata nell'immobile anche l'inverno antecedente.

Orbene come noto al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”(Cass Civ. 18987/2016)

Nel caso in esame seppur è di palese evidenza che l'impianto fosse obsoleto non risulta tuttavia che lo stesso fosse perennemente non funzionante posto che i tecnici intervenuti pur evidenziandone la vetustà parlavano di possibilità di funzionamento. Inoltre non appare nemmeno provato che il conduttore abbia espletato l'ordinaria manutenzione.

Di talchè a fronte di un rapporto contrattuale quello locatizio, per l'appunto, che vede quale obbligazione principale del locatore la messa a disposizione del bene e quale obbligazione principale del conduttore il pagamento del canone, l'autotutela posta in essere arbitrariamente dal conduttore di sospensione nell'adempimento della propria obbligazione si configura tale da sfuggire alle condizioni di ammissibilità dell'eccezione di inadempimento laddove il medesimo continui a godere del bene medesimo.

Al riguardo l'art. 1578 CC prevede infatti che, a fronte dei vizi che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità del bene locato a servire all'uso pattuito, il conduttore possa richiedere, in alternativa alla risoluzione del contratto (da radicarsi avanti l'opportuna sede), la riduzione del corrispettivo proponendo domanda all'Autorità Giudiziaria, così dovendosi escludere implicitamente il diritto dello stesso di autoridursi il canone in attesa dello accertamento giudiziale sulla fondatezza della domanda.

Diversamente opinandosi, infatti, la sospensione totale o parziale del pagamento del canone, costituirebbe un fatto arbitrario configurandosi una chiara alterazione del sinallagma contrattuale che produce uno squilibrio tra le prestazioni delle parti come conformemente statuito dalla giurisprudenza in materia ex multis, Cass. 13/07/2005 n° 14739; Cass. 08/10/2008 n° 24799; Cass. 23/06/2011 n° 13887; Cass. 29/01/2013 n° 2099; Cass. 17/12/2014 n° 26540; Cass. 26/01/2015 n° 1317)

Nel caso in esame quindi, sarebbe stato onere del conduttore che comunque risulta ancora nel pacifico godimento del bene attivarsi in base al disposto del sovraenzionato articolo per la riduzione del canone e solo a fronte di una tale pronuncia avrebbe potuto dirsi legittimato alla diminuzione o sospensione dello stesso. Ovvero laddove non procrastinabile l'attesa parte conduttrice (attuale opponente) avrebbe dovuto effettuare essa stessa la riparazione straordinaria necessaria in base al disposto di cui all'art. 1577 c.c. salvo rimborso e salvo avviso al locatore.

Le anomalie denunciate nell'immobile, quindi, non possono configurarsi tali da legittimare la



sospensione addirittura integrale del pagamento del canone comportando tale sospensione un'eccessivo squilibrio del sinallagma contrattuale.

Lo stesso dicasi per quanto concerne i vizi dell'impianto elettrico.

Parte opposta, le cui considerazioni si devono condividere, ha già osservato a contestazione dei vizi che le fatture esibite dalla conduttrice non riguardavano, "la posa di cavi elettrici all'interno dei muri" cavi che la conduttrice lamentava inesistenti, bensì l'installazione di una rete ethernet per personal computer e la posa di torrette, provviste di prese di rete ed alimentazione elettrica, alle quali allacciare i relativi terminali, ossia interventi che possono qualificarsi sia per entità di spesa che per tipologia vere e proprie innovazioni e/o migliorie concesse al conduttore anche a norma dell'art. 11 del contratto, a proprie spese senza la maturazione di alcun diritto di rimborso e/o restituzione nei confronti di parte locatrice.

Ed infatti non è emersa l'assenza di impianto elettrico- visto anche il normale utilizzo dell'immobile nel corso della precedente locazione, nonchè la certificazione di conformità consegnate all'inquilina contestualmente alla sottoscrizione del contratto – bensì la presunta inadeguatezza dello stesso alle necessità della conduttrice. Tale inadeguatezza, tuttavia, poteva al più legittimare quelle innovazioni all'impianto che in effetti la conduttrice ha effettuato per renderlo conforme alle proprie necessità.

Tutti questi aspetti escludono la legittimità nel comportamento della conduttrice di sospensione dell'integrale pagamento del canone per ben cinque mesi.

Nel merito quindi l'opposizione non risulta fondata, essendo stato provato il credito azionato e non trovandosi ingresso al fine di una paralisi l'eccezione di inadempimento per i motivi esposti, l'opposizione deve essere quindi rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In punto a spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri medi e tenuto conto dell'attività di causa effettivamente svolta

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 197/2017 dell'11/4/2018 r.g. n. 572/2018, spiegata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx così provvede:

- 1) Dichiara inammissibili le domande svolte da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di risoluzione e condanna per essere competente il Tribunale fallimentare
- 2) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 197/2017 dell'11/4/2018 r.g. n. 572/2018
- 3) Dichiara tenuto e condanna xxxxxxxxxxxxxxxx a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 3.515,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge,

Verbania li 26.02.2019

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza

Alle ore 12.30 in esito alla lettura della sentenza, presenti gli Avvocati xxxxxxxxx e xxxxxxxxx il verbale viene chiuso.

Il Giudice

Dott. Katia Ruzza

